

Legge regionale 05 luglio 2002, n.25

**Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003) - Riesame.**

ARTICOLO 1

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3, e' inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente

1. Sino alla emanazione dei provvedimenti statali necessari alla completa attuazione del sistema di erogazione alle regioni delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria, previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2001, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le Aziende Sanitarie si assicurano ordinato flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie. Le anticipazioni straordinarie sono attivate ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dalle anticipazioni ordinarie di cui all'articolo 119, comma 5, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonche' quelle accreditate sulla base dei provvedimenti statali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2001.

2. Le anticipazioni straordinarie sono contratte dalle Aziende Sanitarie con il rispettivo cassiere esclusivamente per far fronte a spese di natura corrente, nella misura massima del 15 0ella quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna Azienda ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le condizioni e le modalita' di utilizzo delle anticipazioni straordinarie.

4. Gli oneri conseguenti l'attivazione delle anticipazioni di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Aziende Sanitarie".

